



COMUNE DI URAGO D'OGLIO
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10443	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 34	
COMUNE DI URAGO D'OGLIO (Provincia di Brescia)	
N° <u>28/2019</u> di rep.	
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO	
dal <u>16 GEN. 2019</u> al <u>30 GEN. 2019</u>	

COPIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N.175/2016 E APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 17:30 nella sala delle adunanze consiliari "G. Tovini".

Convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

	presente	assente
- PODAVITTE ANTONELLA	X	
- SQUARZONI BALESTRA LUCA		X
- ORISIO ALESSANDRO	X	
- BONAITA MAURO		X
- BAZZARDI DOMENICO	X	
- BARBIERI MARCO ALFIO	X	
- PIVA PATRIZIA	X	
- SALVONI SANTO	X	
- BARBIERI GIANBATTISTA	X	
- PEZZONI MASSIMO		X
- TERZI ALESSANDRO		X
- VOLPI MARIA CRISTINA	X	
- MARCANDELLI DANIELA	X	
Totale	<u>9</u>	<u>4</u>

Presiede il Presidente Marco Alfio Barbieri il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario comunale dott. Antonio Petrina con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

RICORDATO altresì che l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

CONSIDERATO per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

RICORDATO infine, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non

soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

ATTESO che l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

RICORDATO che tale provvedimento di revisione straordinaria (alla data del 30/09/2017) è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 30/09/2017 con deliberazione n. 25;

VISTO che, con mail del 23/10/2017, agli atti, il Dipartimento del Tesoro – Ministero dell'Economia e delle Finanze – ha notificato l'avvenuta trasmissione dell'esito della revisione delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 D.Lgs n. 175/2016;

RICORDATO altresì che, per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

CONSIDERATO che in base al piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione del C.C. n. 03 del 29/04/2015 e alla revisione straordinaria approvata con deliberazione del C.C. n. 25 del 30/09/2017, il Comune di Urago d'Oglio (Bs) risulta titolare – alla data del 31/12/2017 - delle seguenti partecipazioni societarie:

- unica società partecipata direttamente Cogeme S.p.A.
- percentuale di partecipazione pari al 3,954 %;

PRESO ATTO che in base alle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione 2018** allegato alla presente (allegato lett. "A");

RITENUTO pertanto detto piano, in attuazione dell'art. 20 del TU, meritevole di approvazione;

Illustra l'argomento l'Ass.re Bazzardi il quale fa presente che nel piano di razionalizzazione si conferma l'unica partecipazione in Cogeme del 3,954%. Successivamente legge il parere favorevole del Revisore del conto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico del Conto, dott. Marco Paolini in data 14/12/2018, prot. n. 8594 (allegato lett. "B");

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (espresso in data 12/12/2018 dal responsabile dell'area amministrativa generale dott. Antonio Petrina), ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che il responsabile dell'area economico finanziaria ha dichiarato, in calce al suddetto parere, che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica sulla G.U. n. 210 del 08/09/2016;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITE le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare il **Piano di razionalizzazione 2018** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato lett. "A");
- 3) Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- 4) Di dare atto altresì che, sul presente provvedimento, è stato acquisito il parere espresso dal Revisore Unico del Conto, dott. Marco Paolini, allegato lett. "B" alla presente deliberazione;
- 5) Di disporre altresì che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 Gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, T.U.S.P., e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente, il Presidente invita il Consiglio Comunale procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere prontamente alla sua attuazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, espressa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

- favorevoli unanimi su n. 9 Consiglieri comunali presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Alfio Barbieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Petrina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del responsabile di procedimento, è stata affissa oggi 16 GEN. 2019 all'albo pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Petrina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

DICHIARAZIONE

(ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)

Attesto che la presente deliberazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico.

Li, 16 GEN. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Petrina